



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-A5

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE, AIC-IMPRESE, SUEL, MANIFESTAZIONI,
CULTURA E TURISMO

Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 42

Delibera n. 133 del 30/10/2020

**OGGETTO: AREA A5 - COMMERCIO - INDIRIZZI PER GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E GLI ESERCIZI
COMMERCIALI ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19 IN ATTO. PROROGA TERMINI E NUOVE DISPOSIZIONI.**

Alla seduta sono **presenti, in videoconferenza**, per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. COMETTO CORRADO GIUSEPP
4. FORCELLATI CLOTILDE
5. SAPINET ALINA
6. SARTORE LORIS
7. TEDESCO SAMUELE

Presiede la seduta **NUTI GIANNI**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta **TAMBINI ANNAMARIA**, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale risultano collegati in videoconferenza.

Il Segretario Generale si trova nel proprio ufficio presso il Palazzo Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE tutte le norme, statali e regionali, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;

RICHIAMATI in particolare:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;
- il D.P.C.M. 26.04.2020, che, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;
- il "D.L.n.34 del 19 maggio 2020 cd "D.L. Rilancio" convertito in legge n.77/2020 ed in particolare l'art.181 "Sostegno delle Imprese per il pubblico esercizio" che prevede:

1. *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.*

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgenti ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale, e, da ultimo, quello del 24 ottobre 2020;

VISTA la legge Regionale n.8 [Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8](#) "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in particolare, all'art.78 prevede:



“3. ...omissis...”

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del [regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2](#) (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della [legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1](#)), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del r.r. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell'immediata prossimità dell'esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla



presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

7) ...omissis..."

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 15.05.2020 avente ad oggetto: "*Indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi commerciali alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto*", con la quale si sono stabilite, in relazione all'emergenza sanitaria e fino al 31.10.2020, degli indirizzi in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio al fine di agevolare la riapertura e consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.07.2020 avente ad oggetto: "*AREA A2 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P). – Misure di sostegno ad attività economiche della città a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*" che dispone, tra l'altro, per i motivi legati all'emergenza epidemiologica, che a decorrere dal **13 marzo** e fino al **31 dicembre 2020**, non è dovuto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di vicinato, per le attività di commercio al dettaglio su area pubblica e per le imprese artigiane e turistiche presenti nel territorio comunale;

VISTI:

- la L.R. n. 1/2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13" ed in particolare:
 - o art. 3 – "Definizioni" - comma 1: "Ai fini della presente legge, si intende per":
 - lettera a) "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata";
 - lettera b) "superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata";
 - o art. 14 – "Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi":
 - comma 1 "Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
 - Comma 2 "Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale".
- Il D.LGS. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";



- La L.R. 7 giugno 1999, n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale";
- Il Regolamento per l'installazione di strutture provvisorie estive ed invernali "dehors", approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 72 del 20 novembre 2012 e modificato con la delibera n. 21 del 25 febbraio 2014;
- Il Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee "dehors" - procedimento autorizzativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 febbraio 2018 – modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 febbraio 2020, le cui disposizioni regolamentari integrano e/o sostituiscono, ove con esse incompatibili, le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.11.2012 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale canone occupazione spazi e aree pubbliche, ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 446/97 e s.m.i., approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.259 del 2 dicembre 1998 e s.m.i, aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 febbraio 2016;

PRECISATO inoltre che:

- le funzioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, compresi i procedimenti per l'installazione di dehors, sono esercitati, ai sensi legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, dal SUEL – Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta - istituito con L.R. 11/2003;
- che il Comune di Aosta esercita le funzioni attribuite al SUEL direttamente con uffici incardinati nell'organizzazione del Comune stesso;
- in riferimento alla norma nazionale e in attesa della legge regionale in divenire, come stabilito dal Coordinamento della Struttura SUEL, l'espansione dei dehors per permettere di svolgere l'attività all'aperto potrà essere svolta semplicemente comunicando al Comune e al SUEL la disponibilità di spazi pubblici e spazi privati con le modalità stabilite da ogni Comune;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.78 della Legge regionale n. 8/2020, e, in considerazione di quanto previsto nella deliberazione n.49 del 15.05.2020, si ritiene necessario prorogare fino al 31.03.2021 gli indirizzi precedentemente espressi integrandoli, in via sperimentale, con nuove disposizioni per il periodo invernale (01.11.2020 – 31.03.2021) a valere per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali.

RITENUTO doveroso proseguire nell'intervento a sostegno delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande di fondamentale importanza per il tessuto socio economico della Città di Aosta;

VISTI il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.



CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.78 della Legge regionale n. 8/2020, e, in considerazione di quanto previsto nella deliberazione n.49 del 15.05.2020, di prorogare fino al 31.03.2021 gli indirizzi precedentemente espressi integrandoli, in via sperimentale, con nuove disposizioni per il periodo invernale (01.11.2020 – 31.03.2021) a valere per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali, al fine di consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi, come di seguito indicato:

INDICAZIONI SPECIFICHE:

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

TERMINI DI VALIDITA' E CONDIZIONI

- I **PROVVEDIMENTI DI PRIMA AUTORIZZAZIONE**, già rilasciati per l'installazione dei dehors, rimangono in vigore e mantengono la loro validità sino a che "la Prima Autorizzazione" non venga modificata come previsto dal vigente Regolamento dei dehors sopra richiamato, e non possono considerarsi superati in relazione alle disposizioni temporanee approvate con il presente provvedimento;
- Sono prorogate fino al **31.03.2021**, senza necessità di ulteriori comunicazioni, i dehors stagionali (PRIMA AUTORIZZAZIONE) costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: **tavolini, sedie, ombrelloni e corpi riscaldanti**.
- Eventuali proposte di installazione di **strutture temporanee a carattere invernale ad uso dei dehors stagionali sia su strade a percorrenza pedonale che non, segnalate anche per il tramite della Confcommercio,** saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici comunali. Il Titolare dell'Attività dovrà presentare a mezzo PEC una comunicazione su specifico modello per la posa temporanea della struttura a servizio del dehors. (**Comunicazione installazione di protezioni straordinarie a servizio dehors – COVID 19**).
- Sono prorogate fino al **31.03.2021**, senza necessità di ulteriori comunicazioni, gli ampliamenti ad uso dehors di cui alle **Comunicazioni di occupazione suolo pubblico/privato trasmesse**, in conformità a quanto previsto dalla delibera n.49 del 15.05.2020.



- I dehors dovranno essere costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: **tavolini, sedie, ombrelloni e corpi riscaldanti**; non potranno essere installate strutture fisse, anche se in presenza di autorizzazione del titolare dell'attività adiacente; non potranno essere installati altri elementi di arredo quali totem, supporti listini prezzi, ecc...;
- L'utilizzo dello spazio pubblico in ampliamento davanti ad altre attività commerciali adiacenti (lateralmente o frontistanti) sarà possibile **previo consenso scritto** – senza richiesta di alcuna remunerazione, trattandosi di area di competenza comunale – da parte del titolare dell'attività interessata al posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine, con specifica indicazione della metratura e di eventuali limitazioni di giorni ed orari. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare ogni misura ritenuta necessaria in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in corso.
- L'utilizzo di **aree private** di zone limitrofe, sarà possibile previo consenso scritto del proprietario del sedime;
- la posa di corpi riscaldanti è subordinata alla presentazione di un progetto preventivo nel caso sia necessario l'attraversamento di aree comunali (es. marciapiedi). Dovrà essere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione tecnica che attesti la conformità dei corpi scaldanti alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e antincendio.
- gli arredi, nella superficie in ampliamento, potranno essere posizionati solo durante l'orario di apertura del locale e dovranno essere rimossi, se richiesto, immediatamente al passaggio dei veicoli di soccorso ed emergenza e comunque negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività o, nel centro storico, in relazione a particolari orari stabiliti in relazione al carico, scarico merci, passaggio mezzi RSU ecc;
- l'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del gestore e al fine di permettere le operazioni di pulizia/sgombero neve, gli arredi temporanei (sedie, tavolini, alti beni) posizionati in aree/spazi pubblici, al termine di ogni giornata dovranno essere ricoverati all'interno dell'attività commerciale anche per garantire le attività di sgombero neve. I titolari che provvederanno ad installare strutture dovranno provvedere oltre alle attività di sgombero neve delle aree concesse anche di quelle limitrofe per le quali il posizionamento della struttura ne impedisca la pulizia con i mezzi comunali di sgombero neve. Le indicazioni precise relativamente alla superficie pubblica da sgomberare a carico del Titolare dell'attività, saranno valutate, caso per caso, dai competenti Uffici comunali e successivamente comunicate.
- Nei giorni di svolgimento della Fiera di Sant'Orso, le aree dovranno essere libere da ogni arredo/attrezzature;
- in deroga ai vigenti Regolamenti comunali dei dehors, potrà essere valutato, caso per caso, la possibilità di installare temporaneamente su area pubblica in prossimità del locale (dehors o area adiacente) attrezzature e beni strumentali a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



ESERCIZI COMMERCIALI

- E' prorogato al 31.03.2021 il termine del 25.10.2020 previsto dall'Ordinanza del Sindaco n. 1156 del 27.05.2020, con quale si consentiva, in virtù delle disposizioni indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 15.05.2020, l'occupazione di suolo pubblico, ogni domenica, **per una superficie massima pari a mq 4**, nell'area esterna antistante la propria attività commerciale (attività alimentari e non), per poter esporre i propri prodotti al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all'interno del locale commerciale;
- di integrare la disposizione di cui al punto precedente consentendo tale attività anche il sabato con le stesse modalità e tempi;
- di confermare le disposizioni riportate nella citata Ordinanza sindacale n. 1156/2020;
- Il titolare dell'attività commerciale dovrà, pertanto, tener conto di tale possibilità nel caso di consenso rilasciato ad un pubblico esercizio di utilizzo della propria area di pertinenza;
- Le comunicazioni già inviate dai titolari dell'attività commerciali, in conformità a quanto previsto dalla delibera n.49 del 15.05.2020, sono da intendersi valide fino al 31.03.2021 anche per i sabati. Le nuove comunicazioni potranno essere inviate via PEC, al Comune di Aosta, su specifico modello debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso anche da parte delle Associazioni di categoria per conto di diversi negozianti;
- l'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del gestore e al fine di permettere le operazioni di pulizia/sgombero neve, gli arredi posizionati in aree/spazi pubblici, al termine di ogni giornata dovranno essere ricoverati all'interno dell'attività commerciale.
- Nei giorni di svolgimento della Fiera di Sant'Orso, le aree dovranno essere libere da ogni arredo/attrezzature.

INDICAZIONI GENERALI:

- Tutte le attività commerciali esistenti sul territorio del Comune di Aosta dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate da Governo e Regione Valle d'Aosta e dai Protocolli sanitari specifici di settore per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la tutela della salute, con particolare riferimento alle modalità e distanze da mantenere tra gli avventori, nonché tra avventori e lavoratori, ai limiti imposti per i divieti di assembramento e agli orari di attività;
- Al fine di rispettare i limiti previsti di impatto acustico e di rumore, per tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme è confermato l'utilizzo degli spazi senza impianti di diffusione sonora;
- Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; resta inteso che gli uffici competenti potranno stabilire eventuali ulteriori prescrizioni anche in corso di occupazione già ampliata;



- L'ampliamento in profondità del dehors **NON è consentito**; dovrà essere sempre garantita una corsia della strada di transito libera per 3,5 metri, necessaria per il transito veicolare dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine; La violazione di quanto sopra riportato comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie nel Regolamento comunale dei dehors approvato con deliberazione n.29 del 26.02.2020;
 - E' comunque obbligo del Titolare dell'attività garantire sempre l'intervento dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine provvedendo immediatamente all'eventuale rimozione degli arredi stessi che di fatto ne impediscano le operazioni di soccorso, così come in generale, in situazioni di pericolo, emergenza o in situazioni contingenti che possano comunque provocare criticità;
 - In caso di contestazione rispetto alla mancata osservazione delle sopra citate disposizioni o da altre normative, incluse quelle riferibili ad eventuali mancate condizioni di sicurezza, circolazione, viabilità e quant'altro, rilevate dal Comando di Polizia Locale, da altro personale dell'Amministrazione Comunale, o comunque da Agenti di polizia giudiziaria ex art. 13 Legge n. 689/81 o Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del CdS, il gestore dovrà procedere all'immediata rimozione degli arredi posizionati in difformità ripristinando il suolo pubblico.
 - I termini di validità del presente provvedimento, trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza sanitaria in atto, sono da considerarsi a carattere temporaneo con facoltà da parte dei competenti Organi di adottare nuove misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID 19.
2. **DI DARE MANDATO** agli uffici comunali per la redazione degli atti necessari da adottare da parte dei competenti organi al fine di dare corso alla volontà dell'Amministrazione.
 3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29.07.2020 le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono altresì esentate dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico fino al 31 dicembre 2020 (dehors Prima Autorizzazione).
 4. **DI STABILIRE, infine**, che i termini di validità del presente provvedimento, trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza sanitaria in atto, sono da considerarsi di carattere temporaneo con facoltà di apportare ogni più opportuna/necessaria modifica/integrazione in relazione, in particolare, alle future disposizioni/restrizioni da parte del Governo e/o dalla Presidenza della Regione.
 5. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la redazione degli atti per estendere l'esenzione cosap, attualmente prevista sino al 31.12.2020, anche sul 2021, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L'estensore del testo
Il Funzionario
Carlo Venturella



Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Per il Dirigente assente
Il Funzionario
Wally Orsi

Il Dirigente
Fabio Fiore

L'Assessora Allo Sviluppo Economico,
Promozione Turistica E Sport
Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Sindaco:

NUTI GIANNI

Il Segretario generale:

TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 30 ottobre 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella